

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4555**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETRUCCI, CAPALDI, PARDINI,  
SARACCO, LORETO, CONTE e MACONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2000**

—————

Modifica dell’articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939,  
n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, in materia di  
registrazione delle nascite nel comune di residenza dei genitori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ancora oggi il nucleo fondamentale delle norme riguardanti lo stato civile e regolanti la costituzione e la conservazione degli atti e dei registri dello stato civile, comprese le modalità di iscrizione ad esso, è costituito dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'ordinamento dello stato civile.

La ragione che aveva animato il legislatore dell'epoca era perfettamente rispondente alla realtà sociale del tempo, in quanto nella quasi totalità dei casi, le nascite avvenivano nelle private abitazioni, per cui le madri davano alla luce i figli nel comune di residenza.

Da quel lontano periodo si sono verificati eventi che hanno cambiato radicalmente la situazione preesistente: il primo legato alla circostanza che i parti non si verificano più, da molti anni, tra le mura domestiche ma nelle strutture sanitarie, il secondo fenomeno è rappresentato dall'accorpamento dei centri ospedalieri in esecuzione di una pianificazione strutturale.

Le strutture ospedaliere con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale disposto con legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono divenute presidi multinazionali, a servizio, spesso, di una estesa pluralità di comuni.

Ne deriva che il luogo di nascita dei figli coincide con quello di residenza dei genitori solo nei comuni in cui ha sede lo stabilimento ospedaliero, provocando un sentimento di diffuso malcontento in quella parte di popolazione che più è legata ai valori della propria tradizione e al nome della propria città.

A seguito di tale mutata realtà moltissimi comuni italiani, tra cui anche alcuni di note-

voli dimensioni e altamente abitati, non possono dare i natali ai figli dei propri residenti, in quanto all'interno del loro territorio sono sprovvisti di nosocomi con reparti di maternità.

A titolo di esempio, si fa riferimento al comune di Viareggio, che pur avendo una popolazione residente che ammonta a oltre 60.000 abitanti, da tempo non può iscrivere nascite nei propri registri dello stato civile poiché le stesse avvengono nella struttura sanitaria del vicino comune di Pietrasanta.

Inoltre, tra poco più di un anno, con l'apertura della nuova struttura ospedaliera della Versilia, situata nel comune di Camaiore, tutti i bambini che nasceranno, con genitori versiliesi, verranno registrati come nati in quel comune.

La questione non è di poco conto, rilevata l'importanza che ha rappresentato e rappresenta, per ogni persona fisica, l'indicazione del luogo di nascita che, unitamente al nome, al cognome ed alla data di nascita, costituiscono i dati anagrafici del cittadino.

A ciò si aggiunge il fatto che lo spirito di appartenenza ad una determinata collettività, persino ad una certa terra, è particolarmente diffuso in una regione come la Toscana, non solo per ragioni campanilistiche.

Si tratta infatti di rispetto ed orgoglio per le proprie radici con riferimento a legami affettivi, ad usi, costumi, tradizioni, sentimenti che la municipalità emblematicamente riassume. Per coloro che avvertono questa appartenenza appare pertanto giustificato il desiderio di denunciare la nascita del proprio figlio quale nativo del comune medesimo, anche se avvenuta altrove, allorquando la madre abbia dovuto trasferirsi in altre loca-

lità con l'esclusivo ed unico scopo di partorire.

Dalle sopracitate argomentazioni appare emergere la giustificata opportunità di consentire, ai cittadini che la richiedono, l'iscrizione dei propri figli nel comune di loro residenza anche se avvenuta nella struttura sanitaria di un comune limitrofo.

L'iniziativa proposta prosegue d'altronde il percorso già tracciato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che, all'articolo 2, sostituisce l'articolo 70 dell'ordinamento dello stato civile; la norma conferisce ai genitori la facoltà di dichiarare la nascita del figlio nel comune di loro residenza allorquando essa sia avvenuta altrove.

Si ravvisa dunque l'opportunità di indicare quale luogo di nascita il comune di residenza della madre per ragioni di effettiva rispondenza demografica e di concreta appartenenza ad una collettività. In sostanza si deve scegliere la municipalità con la quale sussistono i più forti elementi di collegamento, rispetto al luogo in cui la nascita è avvenuta per caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, non necessita di copertura finanziaria, applica una semplificazione anagrafica e, soprattutto, dà riconoscimento a quel radicamento territoriale così sentito nel nostro paese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Se la nascita è avvenuta presso un centro ospedaliero o una casa di cura che si trovino nel territorio della medesima provincia del luogo di residenza dei genitori, o comunque ad un massimo di 50 chilometri di distanza, nei registri anagrafici e nei documenti di identità, a richiesta dei genitori, è indicato quale luogo di nascita il comune di residenza dei genitori, o, nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, il comune di residenza della madre».